



COMUNE DI LUSIANA CONCO

Sede di Conco: Viale Marco Poli, 2 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424/700301
Sede di Lusiana: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco (VI) - tel. 0424.406009
comune.lusianaconco.vi@pecveneto.it
www.comune.lusianaconco.vi.it
C.F.-P.I. 04203480241



ORIGINALE

Ufficio: POLIZIA LOCALE

ORDINANZA n. 57 del 05-07-2023

Oggetto: **Temporanea istituzione di un senso unico alternato lungo Via Leghe, Contrà Garzoni e Contrà Conco di Sopra, dal 10/07/2023 al 28/07/2023 dalle ore 07.00 alle ore 19.00, per lavori di fresatura e asfaltatura**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota pervenuta al protocollo generale n. 8.541 in data 29.06.2023 con la quale la ditta "Bios Asfalti Srl" ha chiesto l'istituzione di un senso unico alternato regolato da movieri, dal 10/07/2023 al 28/07/2023, e comunque fino alla fine dei lavori, dalle ore 07:00 alle ore 19:00, al fine di eseguire lavori di fresatura e asfaltature nelle seguenti vie:

- Via Leghe;
- Contrà Garzoni;
- Contrà Conco di Sopra;

Ritenuto che le modalità di effettuazione dei lavori risultano incompatibili con la regolamentazione esistente della circolazione, e pertanto si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;

Riconosciuta la necessità di adottare misure idonee alla sicurezza del traffico stradale per tutti i veicoli, persone, animali e cose che transitano nelle strade delle vie precitate durante l'esecuzione dei lavori;

Ritenuto, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, di istituire un senso unico alternato regolamentato da semaforo e/o movieri in Via Leghe, Contrà Garzoni e Contrà Conco di Sopra, dal giorno 10/07/2023 al giorno 28/07/2023, e comunque fino alla fine dei lavori, dalle ore 07:00 alle ore 19:00;

Visti gli artt. 5 c. 3°, 6 c. 4°, 7 e 37 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

Visto il Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

Sentito il parere favorevole dell'Ufficio di Polizia Locale, Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 e successive modifiche;

Visto il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che disciplinano gli adempimenti di competenza dei dirigenti, stabilendo in particolare che spetta ai responsabili d'area e/o settore, nel limite delle attribuzioni delle unità organizzative a cui sono preposti, l'emanazione di tutti gli atti di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

Visto il decreto del Sindaco n. 1 del 04.01.2023 con il quale sono state attribuite le funzioni di cui al 2° e 3° comma dell'articolo 107 del D. Lgs. n. 267/2000, conferendo gli incarichi di Posizione Organizzativa;

Vista la propria competenza in materia;

ORDINA

1. l'istituzione di un senso unico alternato regolamentato da semaforo e/o movieri in Via Leghe, Contrà Garzoni e Contrà Conco di Sopra, dal giorno 10/07/2023 al giorno 28/07/2023, e comunque fino alla fine dei lavori, dalle ore 07:00 alle ore 19:00;
2. il senso unico alternato è istituito limitatamente al tempo necessario all'esecuzione dei lavori di fresatura e asfaltature con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - dalle 19:00 alle 7:00 dovrà sempre essere garantito il transito a doppio senso di marcia in piena sicurezza;
 - il senso unico alternato dovrà essere regolato in via continuativa dalle ore 7:00 alle ore 19:00 da almeno 2 movieri (regolazione manuale) o, in alternativa, da lanterna semaforica;
 - ove le condizioni lo consentono, il senso unico alternato potrà essere regolato a vista ai sensi dell'art. 42 c. 3° lett. a) del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;
 - dovrà essere posizionata idonea segnaletica come previsto dall'art. 21 D. Lgs. 285/1992 e dagli artt. 30 e 43 del D.P.R. 495/1992.
3. dagli obblighi di cui ai precedenti punti, sono esclusi i veicoli connessi all'esecuzione dei lavori, mezzi di soccorso e di polizia;

AVVERTE

- che in caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate le sanzioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni;
- che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR Veneto entro il termine di 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari. In alternativa può essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1974, n. 1199;
- che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modifiche ed integrazioni, entro 60 giorni e con le formalità e procedure stabilite dall'art. 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" e successive modifiche e integrazioni;

DISPONE

- la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, nonché nei luoghi oggetto dei lavori;

- che il posizionamento di idonea segnaletica verticale come previsto dall'art. 21 del C.d.S. (che dovrà avvenire almeno 48 ore prima dell'inizio della sua validità), il suo mantenimento in efficienza ed il ripristino alla fine dei lavori, viene posta a carico della ditta esecutrice dei lavori. Al termine dei lavori, quindi, dovranno essere ripristinate le normali condizioni di viabilità e la segnaletica preesistente;
- una adeguata vigilanza sulla corretta applicazione e rispetto dell'ordinanza da parte dei Funzionari, Ufficiali ed Agenti incaricati, ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., dell'espletamento dei servizi di Polizia Stradale applicando in caso di inadempienza le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada;
- la trasmissione del presente provvedimento a:
 - ditta "Bios Asfalti Srl" - segreteria@biosasfalti.it
 - Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino - plnevi.segreteria@pec.altovicentino.it
 - Comando di Polizia Locale - SEDE - vigilanzaboschiva@comune.lusianaconco.vi.it
 - Ufficio segreteria - SEDE - segreteria@comune.lusianaconco.vi.it
 - Stazione Carabinieri di Lusiana - tvi22140@pec.carabinieri.it
 - Stazione Carabinieri Forestale di Conco - fvi43697@pec.carabinieri.it
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Vicenza - com.vicenza@cert.vigilfuoco.it
 - Centro 118 Az. ULSS 7 "Pedemontana" - protocollo.aulss7@pecveneto.it
 - Resp. Area Lavori Pubblici - lavoripubblici@comune.lusianaconco.vi.it
 - Resp. Area Urbanistica-Edilizia - ediliziaprivata@comune.lusianaconco.vi.it

Responsabile del Procedimento: Segretario comunale (in assenza del Responsabile di Area)
Ufficio Anagrafe: Piazza IV Novembre, 1 - 36046 Lusiana Conco
Tel: 0424.406009
Mail: segretario@comune.lusianaconco.vi.it



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dott. Sartori Federica

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005 e s.m.i.

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L 82/2005 e s.m.i)